Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 2 novembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1431.
Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale; III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella annessa alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.

Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, è aggiunta la frazione un ottavo.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale è fissato in anni 57.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154.

L'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto articolo 2, è riassorbita all'atto della prima applicazione della presente legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi.

Art. 3.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero e

rientrano nell'organico del proprio grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta, nei limite dei posti che si renderanno disponibili con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 ottobre 1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1967

Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni.

Art. 5.

I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.

Art. 6.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli iscritti nei quadri.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri stessi, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di colonnello del ruolo naviganti speciale si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento avente decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa aliquota di valutazione è determinata con riferimento alla data suddetta.

Art. 7.

Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano « a disposizione » non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Art. 8.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori del ruolo naviganti normale non abbia raggiunto i nove decimi di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 1, le aliquote di capitani del predetto ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella, sul numero dei posti previsto in organico per gli ufficiali inferiori del ruolo stesso diminuito dei capitani già valutati.

Art. 9.

In deroga al secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del ruolo naviganti speciale le promozioni non effettuate in un anno non sono portate in aumento alle promozioni da effettuare l'anno successivo.

Art. 10.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essere effettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo.

Art. 11.

Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati dal servizio permanente per età negli anni 1956, 1957, 1960 e 1961.

La domanda di trasferimento nel ruolo naviganti speciale deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 12.

All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 (lire 35 milioni) e n. 169 (lire 30 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All'onere di lire 120 milioni a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai citati capitoli n. 154 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1963

SEGNI

Leone — Andreotti — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

I. — RUOLO NAVIGANTI NORMALE

Generale di squadra aerea	—	—	8	—	—
Generale di divisione aerea	scelta	1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente.	14	2	1/3 dei generali di divisione aerea non ancora valutati
Generale di brigata aerea	scelta	1 anno di comando di brigata aerea o comando equipollente.	22	3	1/3 dei generali di brigata aerea non ancora valutati.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di stormo o comando equipollente; 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente.	140	5	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni in reparti di impiego o presso un comando di grande unità o comando equipollente, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; frequentare il corso superiore della scuola di guerra aerea.	300	22 (b)	1/8 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	2 anni in reparti di impiego.	140	—	—
Capitano	scelta	2 anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare il corso normale della scuola di guerra aerea.	350	40	1/11 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruo-
Tenente	anzianità	2 anni in reparto di impiego.	347	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare.			

II. — RUOLO NAVIGANTI SPECIALE

Colonnello	—	—	5	—	—
Tenente colonnello	scelta	3 anni in reparti di impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte col grado di maggiore.	60	3 in 2 anni (c)	1/11 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	52	—	—

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Capitano	scelta	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo; superare gli esami.	210	10 o 11 (*d*)	1/15 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni in reparti di volo.	188	—	—
Sottotenente	anzianità				
III. — RUOLO SERVIZI					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*c*)	tutti.
Colonnello	scelta	—	32	1 ogni 2 anni (*c*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; comandante di gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; direttore di magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente.	200	6	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	-	120	—	—
Capitano	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: capo servizio presso un quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; capo servizio presso un gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparto di impiego o di re-	420	24 (*f*)	1/15 di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

GRADO 1	Forma di avanzamento al grado superiore 2	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 3	Organico del grado 4	Promozioni annuali al grado superiore 5	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) 6
		parto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; capo servizio presso un magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; capo ufficio di un servizio statistico.			
Tenente	anzianità	Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.	325	—	—
Sottotenente	anzianità	—			

XI. — RUOLO UFFICIALI MEDICI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi	Organico del grado	Promozioni annuali	Numero ufficiali da ammettere
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (e)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di istituto medico legale o incarico equipollente.	26	3 in 4 anni (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario di regione aerea o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	66	4 o 5 (h)	1/13 dei tenenti colonnelli non valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	40	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami.	87	8	1/12 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni in servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente.	50	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(b) Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 44.
(c) Due il primo anno, una il secondo anno.
(d) Dieci il primo anno, undici il secondo anno.
(e) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(f) Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 56.
(g) Una promozione per ciascuno dei primi tre anni, nessuna promozione il quarto anno, salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(h) Ciclo di 3 anni: quattro promozioni il primo e secondo anno; cinque promozioni il terzo anno.

LEGGE 29 ottobre 1963, n. 1432.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte d'assise di appello presso la Corte di appello di Palermo e di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso i Tribunali di Milano e di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Presso la Corte di appello di Palermo è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Palermo, e presso i Tribunali di Milano e di Napoli è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise con sede di normale convocazione rispettivamente in Milano e Napoli.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a dette sedi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

In conseguenza, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata — per la parte relativa ai distretti di Milano, Napoli e Palermo — come dalla tabella annessa alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Distretto di	Corti di assise di appello — Numero	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Corti di assise — Numero	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
MILANO	2	Milano Milano	Como, Milano, Pavia, Sondrio	uomini 600 donne 600	5	Como	Como, Lecco	uomini 110 donne 110
						Milano Milano	Busto Arsizio, Lodi, Milano, Monza, Varese	uomini 900 donne 900
						Pavia	Pavia, Vigevano, Voghera	uomini 90 donne 90
						Sondrio	Sondrio	uomini 60 donne 60
NAPOLI	3	Napoli Napoli Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Salerno, S. Maria Capua Vetere	uomini 300 donne 300	8	Avellino	Ariano Irpino, Avellino, S. Angelo dei Lombardi	uomini 110 donne 110
						Benevento	Benevento	uomini 70 donne 70
						Campobasso	Campobasso, Isernia, Larino	uomini 50 donne 50
						Napoli Napoli Napoli	Napoli	uomini 450 donne 450
						Salerno	Salerno, Vallo della Lucania	uomini 80 donne 80
						S. Maria C. V.	Santa Maria Capua Vetere	uomini 90 donne 90
PALERMO	3	Palermo Palermo Palermo	Agrigento Palermo Trapani	uomini 330 donne 330	5	Agrigento Agrigento	Agrigento, Sciacca	uomini 90 donne 90
						Palermo Palermo	Palermo, Termini Imerese	uomini 220 donne 220
						Trapani	Trapani	uomini 90 donne 90

Visto, *il Ministero per il tesoro* COLOMBO

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. 1433.

Approvazione del nuovo statuto del Fondo di previdenza del personale del Banco di Santo Spirito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 3 luglio 1962 del presidente del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito tendente ad ottenere l'approvazione di un nuovo testo dello statuto del Fondo stesso con le modificazioni apportate dagli organi statutari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 537, col quale al predetto Fondo fu riconosciuta la personalità giuridica e ne fu approvato lo statuto, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1012, con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, n. 619, e con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, n. 343;

Visto il verbale dell'assemblea degli iscritti al Fondo suddetto tenutasi il 24 marzo 1962, redatto dal notaio avv. Francesco Antonelli di Roma, repertorio n. 60429, atto n. 25063, dal quale risulta l'approvazione delle modificazioni, a norma dell'art. 16 dello statuto vigente, e la formulazione di un nuovo testo dello statuto stesso;

Viste le copie dei verbali del Consiglio di amministrazione del Banco di Santo Spirito in data 24 maggio 1962 e del Consiglio di amministrazione del Fondo predetto in data 25 maggio 1962, autenticate dal notaio avv. Francesco Antonelli di Roma;

Visti gli articoli 12 e 16 del Codice civile e l'art. 4 delle disposizioni di attuazione del Codice stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito nel testo allegato al presente decreto, composto di settantadue articoli e due tabelle, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Fai della Paganella (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita nell'ambito del comune di Fai della Paganella (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fai della Paganella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce una maestosa balconata a 1000 m. sul livello del mare prospettante sulla valle dell'Adige, sul versante sud-est del Fausior, e dalla quale si gode la meravigliosa visuale panoramica del gruppo dolomitico del Brenta dai versanti occidentali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fai della Paganella, compresa e delimitata dai seguenti confini: a nord da quota 1418 di Pra Grande, indi verso ovest lungo la linea del confine catastale del Comune per quota 1364, 925, 1130, di Gazza Alta, a sud da quota 1323 sempre lungo il confine catastale del Comune per quota 1195, 1030 (Santel) 1311 della Selva, 1900, 1978 e 2125 della Paganella fino a quota 784 di Valmanara e risalendo verso est lungo il confine di Val dei Carpini fino a quota 823 e di lì a ricongiungersi alla quota 1418 predetta, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Fai della Paganella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 ottobre 1963

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta del 6 ottobre 1962, in Trento

L'anno 1962 (millenovecentosessantadue) addì 6 (sei) del mese di ottobre in Trento presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la Commissione predetta nelle persone dei signori:

Mosna prof. Ezio, presidente della Commissione;

Rasmo prof. Nicolò, vicepresidente e soprintendente;

Manara mons. Francesco, rappresentante degli agricoltori;

Masè dott. arch. Renzo, rappresentante dei professionisti.

Sono assenti per imprevisti impegni sopraggiunti i signori rappresentanti dell'Ass. industriali geom. Augusto Pellegrini, e dell'Ente provinciale per il turismo dott. Gino Scrinzi.

Sono presenti, regolarmente convocati, i rappresentanti dei comuni di Fai della Paganella, sig. Mottes Aurelio sindaco, assistito dal segretario del predetto Comune, e dei comuni di Calliano, sig. Carollo Marcello delegato del sindaco sig. Covelli Carlo col segretario del comune sig. Leoni Giuseppe, e di, Besenello sig. Ceccato Sergio.

Funge da segretario il dott. Arnaldo Osti segretario della Soprintendenza di Trento.

Ad ore 10,15 il presidente dopo aver constatata la regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta ed illustra agli intervenuti il prestabilito

Ordine del giorno:

1. Zona panoramica di Fai in comune omonimo;
2. Zona panoramica dei Castelli in comune di Calliano e di Besenello;
3. Eventuali.

Ad 1 dell'ordine del giorno:

Il presidente chiarisce anzitutto ai rappresentanti dei Comuni intervenuti, i concetti che regolano l'esercizio della tutela paesistica nonchè la opportunità che nell'ambito delle zone panoramiche suddette sia instaurato un regime di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il soprintendente spiega a sua volta i limiti e le modalità dell'esercizio della tutela nello spirito e secondo la lettera della legge precitata.

Passando poi alla pertrattazione del primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone agli intervenuti la proposta di inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento della zona panoramica di Fai della Paganella in provincia di Trento comune di Fai della Paganella, con la motivazione e delimitazione sottospecificata:

« Maestosa balconata naturale a 1.000 metri sul livello del mare prospettante sulla valle dell'Adige con grandiosa visuale panoramica chiusa a nord dal massiccio del Fausior e contornata dall'imponente cerchia montuosa che corona la piana dell'Adige in cui domina la città di Trento ».

Detta zona viene come appresso delimitata:

a nord da quota 1418 di Pra Grande, indi verso ovest lungo la linea del confine catastale del Comune per quota 1364, 925, 1130, di Gazza Alta, a sud da quota 1323 sempre lungo il confine catastale del Comune per quota 1195, 1030 (Santel) 1311 della Selva, 1900, 1978, e 2125 della Paganella fino a quota 784 di Valmanara e risalendo verso est lungo il confine di Val dei Carpini fino a quota 823 e di lì a ricongiungersi alla quota 1418 predetta.

Posta ai voti la proposta, questa risulta approvata da tutti i membri della Commissione presenti, nonchè dal signor sindaco di Fai.

(*Omissis*).

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 12,15.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(9202)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.